



UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OLTREPADANI

(Unione lombarda dei comuni di Corana, Cornale e Bastida, Silvano Pietra)

(Provincia di Pavia)

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA LA ILLECITI

(c.d.whistleblower)

Adottato con deliberazione dell'Assemblea n. 8 del 27/11/2023

Premessa

L'art. 1, comma 51, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. "legge anticorruzione") ha inserito l'articolo 54-bis al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", modificato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico una importante misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come "whistleblowing".

La segnalazione (whistleblowing) è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il segnalante (whistleblower) contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione comunale e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. La segnalazione deve essere effettuata esclusivamente nell'interesse dell'integrità pubblica.

Il presente documento disciplina la procedura di tutela dei soggetti - whistleblowers - che, venuti a conoscenza, in ragione del rapporto di lavoro, di fatti e condotte illecite e irregolari commessi ai danni dell'interesse pubblico, le segnalano agli organi legittimati ad intervenire.

Scopi fondamentali della presente disciplina organizzativa sono quelli di:

- rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto del whistleblowing (segnalazione), quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni;
- evitare che i soggetti, venuti a conoscenza di condotte illecite in ragione del proprio rapporto di lavoro con e nell'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OLTREPADANI, omettano di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli;
- garantire la massima riservatezza e la completa protezione degli autori delle segnalazioni (c.d. whistleblowers).

La presente regolamentazione vuole, dunque, dettare una disciplina organizzativa volta a garantire i dipendenti comunali ed i soggetti indicati all'art. 3 delle presenti linee organizzative e procedurali che denunciano gli eventuali illeciti di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto che li lega all'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OLTREPADANI attraverso un'efficace tutela e protezione.

1 - Definizioni

Si intende:

a) per whistleblowing, la segnalazione di informazioni riguardo ad **un fatto o condotta illecita o irregolare** successa o percepita, agli organi che, secondo quanto previsto dalla legge, possono agire efficacemente al riguardo;

b) per whistleblower (segnalante), il **soggetto individuato dalla legge** che segnala agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico, ovvero colui che testimonia un illecito o un'irregolarità non nel proprio interesse individuale, ma nell'interesse pubblico e decide di segnalarlo a un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo.

c) tutela del whistleblower (segnalante), la garanzia accordata al whistleblower di tutela e/o protezione, contro ogni forma di discriminazione che potrebbe derivare direttamente e/o indirettamente dalla segnalazione di illecito.

d) per violazioni, i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica;

e) per informazioni sulle violazioni le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all' autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti

condotte volte ad occultare tali violazioni;

f) per facilitatore, una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

- Il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza riceve, verifica la presenza di un “*fumus*” in merito alla fondatezza e gestisce le segnalazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, sulla base di apposito sistema tecnologico - informatico di gestione delle segnalazioni di cui al successivo punto 9.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la gestione delle procedure relative alle segnalazioni, può avvalersi di altri soggetti (dipendenti dell'Unità Operativa Prevenzione Corruzione e Trasparenza e/o dipendenti di altri Settori); essi sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Non può avvalersi dei componenti dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, al fine di garantirne il ruolo di terzietà nell'ambito dell'eventuale successiva attività di valutazione dei fatti segnalati.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza svolge una prima istruttoria circa i fatti segnalati, avvalendosi eventualmente dei soggetti di cui sopra; richiede chiarimenti al segnalante, tramite il sistema tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni, e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele al fine di garantirne la riservatezza.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza può decidere, sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, in caso di evidente e manifesta assenza di “*fumus*” in merito alla fondatezza, o di eccessiva genericità che ne impedisce le verifiche, di archiviare la segnalazione, dandone comunicazione al segnalante tramite il sistema tecnologico- informatico di gestione delle segnalazioni.

L'onere di istruttoria, che la legge assegna al RPCT, si sostanzia nel compiere una prima imparziale delibazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo che si riferisce a una attività di “*verifica e analisi*” e non di accertamento sull'effettivo accadimento dei fatti.

Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura.

Qualora all'esito della verifica la segnalazione contenga il “*fumus*” in relazione alla fondatezza dell'illecito/irregolarità, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza valuta a chi inoltrare la segnalazione, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, tra i seguenti soggetti: il Dirigente del Settore in cui si è verificato il fatto, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei Conti.

Resta fermo che gli organi riceventi dal quel momento sono titolari del trattamento dei dati.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza rende conto del numero di segnalazioni ricevute nella Relazione annuale sulla verifica dello stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, c.14, L. 190/2012, che viene pubblicata annualmente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

2 - I soggetti che possono fare le segnalazioni (in linea con quanto previsto dalle linee guida anac 2019)

Le segnalazioni, denunce all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazioni pubbliche di informazioni sulle violazioni delle quali sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo possono essere effettuate da:

a) dai dipendenti dell'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OLTREPADANI

- assunti a tempo determinato ed indeterminato nonché
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

b) dal personale non dipendente dell'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OLTREPADANI che opera nell'Ente, quali:

- il personale che opera negli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OLTREPADANI;
- i collaboratori e i consulenti con qualsiasi forma di contratto o incarico e a qualsiasi titolo assunti dall'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OLTREPADANI;
- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- i lavoratori e i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell'amministrazione comunale;

c) personale in comando o distacco (o situazioni analoghe) presso altra Amministrazione, in relazione a fatti accaduti durante il rapporto di lavoro con l'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OLTREPADANI;

3 - La segnalazione: oggetto, requisiti e contenuto

La segnalazione deve essere fatta in buona fede e non deve essere fondata su meri sospetti o voci o allo scopo di ottenere specifici vantaggi. La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi per consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela **comprendono i delitti** contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del Codice Penale¹, ma anche quelle **fattispecie illecite o irregolari** in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si evidenzino un **mal**

¹ Codice Penale

LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE - TITOLO II Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione Capo I Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione dall'art. 314 all'art. 360.

funzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. Le segnalazioni riguardano anche la violazione di normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica.

A titolo esemplificativo, le segnalazioni possono riguardare i casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, assunzioni non trasparenti, violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni comunali, irregolarità contabili, false dichiarazioni, false certificazioni, violazione di norme in materie ambientali e di sicurezza sul lavoro e le azioni suscettibili di creare un danno all'immagine dell'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OLTREPADANI.

E' necessario che le condotte illecite segnalate siano state apprese in ragione del rapporto di lavoro, ossia a causa o in ragione di esso: si deve trattare di fatti accaduti all'interno dell'Ente o comunque relativi ad esso, ma possono riguardare anche notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Le segnalazioni non possono riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o colleghi.

L'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OLTREPADANI:

- NON tutela diritti e interessi individuali;
- NON svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante;
- NON può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia;
- NON fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante;
- NON si occupa delle segnalazioni provenienti da enti privati.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire l'avvio dell'istruttoria procedimentale di accertamento e riscontro del "fumus" in merito alla fondatezza della condotta illecita oggetto della segnalazione.

A tal fine, è necessario che la segnalazione contenga preferibilmente le seguenti informazioni:

- a) una chiara, dettagliata e completa descrizione dei fatti illeciti;
- b) l'ente, le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti;
- c) le generalità (o altri elementi quali la qualifica, il ruolo o il Settore/Servizio/Unità Operativa semplice o complessa di appartenenza) dei soggetti coinvolti;
- d) le generalità di altri soggetti eventualmente coinvolti e/o che possono riferire sul fatto;
- e) l'indicazione di eventuali imprese o persone giuridiche coinvolte;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- g) il Settore/Servizio/Unità Operativa semplice o complessa cui può essere riferito il fatto;
- h) l'indicazione delle motivazioni sull'illiceità dei fatti;
- i) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la fondatezza e la sussistenza dei fatti illeciti segnalati.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Segretario - Direttore Generale nonché i componenti l'Ufficio procedimenti disciplinari, il segnalante dovrà inviare la propria segnalazione direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità da quest'ultima individuate. Link:

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

4 - Modalità di invio delle segnalazioni

Per l'invio delle segnalazioni, i soggetti interessati possono utilizzare il sistema tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni di cui al successivo punto 9, messo a disposizione nella sezione Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti/Corruzione del sito istituzionale dell'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OLTREPADANI www.unionecomunioltrepadani.it .

Le Linee organizzative e procedurali per la tutela del segnalante (whistleblower) e il Manuale tecnico "Sistema per le segnalazioni di illeciti - whistleblowing" saranno messi a disposizione nella sezione Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti/Corruzione del sito istituzionale dell'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OLTREPADANI www.unionecomunioltrepadani.it .

Le Linee organizzative e procedurali per la tutela del segnalante (whistleblower) e il Manuale tecnico "Sistema per le segnalazioni di illeciti" - whistleblowing" per effettuare la segnalazione saranno affissi nella bacheca di ogni Settore.

Il Settore Risorse Umane in caso di nuove assunzioni, comandi, mobilità esterne provvederà a consegnare, unitamente al Codice di Comportamento dei dipendenti dell'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OLTREPADANI, anche le Linee organizzative e procedurali per la tutela del segnalante (whistleblower) e il Manuale tecnico "Sistema per le segnalazioni di illeciti - whistleblowing".

Le segnalazioni pervenute nell'apposito sistema tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni di cui al punto 9 non saranno protocollate.

5 -Tutela dell'autore delle segnalazioni - whistleblower

Il soggetto che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità. I dati relativi all'identità del segnalante vengono crittografati unitamente al contenuto della segnalazione e inviati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli adempimenti di competenza.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia.

L'identità del segnalante non può essere rivelata.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale².

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori

² c.p.p. art. 329. Obbligo del segreto.

1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari .

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni .

rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare **solo in presenza di consenso del segnalante** alla rivelazione della sua identità e, quindi, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari valuterà se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa del segnalato.

In caso di rifiuto del segnalante alla rivelazione della propria identità la segnalazione verrà archiviata.

Gravano sui componenti l'Ufficio Procedimenti Disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui è tenuto il Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. L'eventuale violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento giuridico.

Il soggetto che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione nella quale le misure stesse sono state poste in essere.

Il soggetto (whistleblower) che segnala condotte illecite lesive dell'integrità dell'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OLTREPADANI è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di atti e comportamenti pregiudizievoli che incidono sulle sue condizioni di lavoro, sempre e comunque collegabili alla segnalazione.

Nei confronti dell'autore della segnalazione, quindi, non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla sua segnalazione.

Le tutele non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o per colpa grave.

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi che ricevuta la segnalazione attivano i propri poteri di accertamento e sanzione.

6-bis -Estensione della tutela dell'autore delle segnalazioni - whistleblower -

Le tutele previste per il segnalatore si estendono anche a

a) ai facilitatori;

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo od parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una

denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

6 - Tutela dell'autore delle segnalazioni - whistleblower - negli Enti di diritto privato controllati e partecipati dall'Ente

L'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OLTREPADANI svolge attività di impulso ai fini dell'adozione da parte delle proprie Società ed Enti di diritto privato controllati di un sistema tecnologico – informatico di gestione delle segnalazioni nonché dell'adozione di misure di tutela previste dalla normativa.

7 - Responsabilità del whistleblower

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente disciplina quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio in malafede o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura. Nei casi sopra descritti l'Amministrazione si riserva di intraprendere azioni nei confronti del segnalante.

8 - Sistema tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni

Le segnalazioni sono gestite attraverso un sistema tecnologico-informatico che consente:

- a) l'identificazione del segnalante attraverso il Sistema tecnologico - informatico a disposizione nella sezione - Amministrazione Trasparente - AltriContenuti/corruzione dell'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OLTREPADANI,
- b) l'invio della segnalazione, che conterrà tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto,
- c) la separazione dei dati identificativi del segnalante dal contesto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva ricostruzione dell'identità del segnalante nei soli casi consentiti,
- d) la tutela della riservatezza dell'identità dell'autore che effettua la segnalazione,
- e) la gestione delle segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria,
- f) la tutela della riservatezza del contenuto della segnalazione e di eventuali soggetti segnalati e coinvolti,
- g) che le comunicazioni tra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed il segnalante (identificato con il codice sostitutivo di cui alla precedente lett. c), avvengano, nel rispetto della protezione e della riservatezza di quest'ultimo, solo attraverso il sistema tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni,
- h) un controllo degli accessi al sistema, ai fini del trattamento delle segnalazioni, riservato

esclusivamente ai soggetti che ne hanno diritto,

i) la gestione delle informazioni e il trasporto dei dati in rete attraverso l'adozione di un protocollo sicuro <https://unionecomunioltrepadani.whistleblowing.it>

j) la conservazione a norma di legge dei dati e dei documenti oggetto della segnalazione.

9 - Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione; esso si sviluppa attraverso le seguenti principali fasi:

a) il segnalante si accredita sulla pagina - Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti, nella quale è sviluppato il sistema tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni;

b) il segnalante invia una segnalazione compilando un modulo reso disponibile dall'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OLTREPADANI all'interno del sistema tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni e riceve, subito dopo la separazione dei suoi dati identificativi dal contesto della segnalazione da parte del sistema tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni, un codice sostitutivo utile per i successivi accessi;

c) la segnalazione arriva direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il quale prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria e rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. Se necessario, chiede chiarimenti e/o integrazioni al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele; in relazione al contenuto della segnalazione, effettua verifiche, indagini amministrative ed accessi;

d) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza può decidere, sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, in caso di evidente e manifesta presenza del "fumus" di infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: Dirigente del Settore a cui è ascrivibile il fatto, Ufficio procedimenti disciplinari, Autorità giudiziaria, Corte dei conti.

La segnalazione viene archiviata direttamente nei casi di:

- manifesta mancanza di interesse all'integrità dell'Amministrazione dell'Ente;
 - finalità palesemente emulativa;
 - contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
 - produzione di sola documentazione in assenza di segnalazione di condotte illecite o di irregolarità lesive dell'integrità della pubblica amministrazione;
 - mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione;
 - mancata risposta del segnalante alla richiesta di chiarimenti/integrazioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza entro 15 giorni dalla richiesta inoltrata mediante il sistema tecnologico - informatico di gestione delle segnalazioni;
- e) il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema

tecnologico -informatico di gestione delle segnalazioni utilizzando il codice identificativo ricevuto;

f) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza comunica al segnalante, entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, le risultanze della sua istruttoria e gli eventuali atti e attività intraprese in merito alla segnalazione stessa.

Il procedimento di gestione di dette segnalazioni dovrà essere concluso entro 120 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, salvo sospensione dei termini in caso di verifiche particolarmente complesse per l'acquisizione di documentazione e/o indagini amministrative conseguenti ai fatti oggetto di segnalazione. In tal caso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza comunicherà al segnalante la sospensione dei termini del procedimento e la successiva ripresa.

Qualora la segnalazione riguardi il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Segretario - Direttore Generale nonché uno dei componenti l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, la stessa deve essere inviata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) secondo le modalità da quest'ultima stabilite. Link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

10 - Sensibilizzazione, promozione e formazione sul tema del whistleblowing

L'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OLTREPADANI si riserva di intraprendere iniziative di sensibilizzazione e di promozione, ritenute idonee a divulgare la conoscenza dell'istituto ed a determinare la creazione di un contesto culturale e sociale favorevole alla diffusione della procedura.

Il presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., viene pubblicato permanentemente sul sito web istituzionale dell'Ente.

Copia del presente Regolamento viene fatta avere a tutti i dipendenti. Per i nuovi assunti e per i nuovi rapporti comunque denominati si procede alla consegna contestuale di una copia del codice all'atto di sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza di contratto, all'atto di conferimento dell'incarico.